

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

**TITOLO I
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

Art.1

Finalità

1. L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro instaura rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell' 11 marzo 2005.

Art. 2¹

Tipologie Contrattuali

1. I contratti di cui all'art. 1 sono stipulati secondo le seguenti tipologie:

1.1 I contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri di cui al successivo art. 15;

1.2. I contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di durata triennali, riservati a coloro che hanno usufruito dei contratti di cui al precedente comma 1.1, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero a coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della L. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I suddetti contratti, ai sensi dell'art.29, comma 5, della Legge n. 240/2010, possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005.

2. I contratti di cui al comma 1.1 del presente articolo possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, e possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.

3. I contratti di cui al comma 1.2 possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e di 200 ore per il regime a tempo

¹ Articolo modificato con D.R. n. 525 del 7.6.2018 e con D.R. n. 954 del 22.07.2021

definito.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art.22 della Legge n. 240/2010 e dei contratti di cui al presente Regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art.22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli e l'espletamento degli stessi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 3²

Programmazione e copertura finanziaria

1. Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario, ivi incluse le eventuali assegnazioni ministeriali, o a carico totale di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per posti di ricercatore di cui all'art.24, comma 3, lettera b) ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'art.24, comma 3, lettera a) di cui alla predetta Legge.

Al momento dell'indizione della procedura di reclutamento dei RTD-b, l'Ateneo mette in programmazione per il Dipartimento che ha proposto la chiamata del RTD-b la dotazione di punti organico necessari all'avvio della procedura di cui all'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 (0.2 P.O./RTD-b). In ogni caso, la dotazione di P.O. (0.2 P.O./RTD-b) dovrà essere resa disponibile entro la scadenza del terzo anno del contratto del RTD-b e, comunque, in tempo utile per consentire al RTD-b, che abbia conseguito la valutazione positiva da parte della Commissione all'uopo nominata, di essere immesso nel ruolo del Prof. di II fascia al termine del suo contratto³.

L'Università, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis della L. 240/2010, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo i primi 18 mesi del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della L. 240/2010, le procedure per l'inquadramento di cui al comma 5 del predetto articolo, previo esito positivo della valutazione. In ogni caso la presa di servizio potrà avvenire dopo 2 anni del contratto stesso.

In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

2. Le convenzioni stipulate tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore esterno, che in caso di più finanziatori esterni dovranno essere tutti riportati, dovrà attestare la tipologia di contratto, eventualmente il gruppo scientifico-disciplinare, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento e le relative garanzie a copertura dello stesso in caso di versamento pluriennale (es. polizza fidejussoria).

² Articolo integrato con D.R. n. 729 del 01.08.2018 e modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021 e con D.R. n. 493 del 28.04.2023 e con D.R. n. 1490 del 18.10.2024

³ Articolo integrato con D.R. n. 827 del 12.07.2019

La suddetta convenzione dovrà, in ogni caso, essere approvata dal Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo previo parere preventivo del Collegio dei Revisori attestante il rispetto di quanto sopra esposto. I posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) di cui alla L. 240/2010 potranno essere finanziati con fondi di progetti di ricerca con enti pubblici e privati già finanziati a docenti o Dipartimenti dell'Ateneo sulla base di norme o accordi approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

I progetti di ricerca dovranno esplicitamente prevedere la possibilità di attivare contratti per ricercatori a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili.

Sarà necessaria una dichiarazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca che autorizza l'impiego delle risorse necessarie per l'attivazione del contratto, comprese quelle per il rimborso delle spese sostenute dai componenti esterni della commissione giudicatrice.

Art. 4⁴

Proposta di reclutamento ricercatori di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 e ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori scientifico disciplinari non bibliometrici”

1. La proposta di chiamata ai posti di ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Le chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno essere motivate da necessità di natura didattica, scientifica e/o assistenziale dell'Ateneo. La suddetta delibera deve essere approvata dal Consiglio

di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la tipologia del contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato;
- b) il regime di impiego a tempo pieno o definito;
- c) la sede di svolgimento delle attività;
- d) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
- f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;
- g) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;
- h) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale.
- i) limitatamente ai ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori scientifico disciplinari non bibliometrici”, il rispetto di uno dei valori soglia ASN per i Professori Associati del SSD oggetto del bando quale ulteriore requisito per l'ammissione alle procedure concorsuali.

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 145 del 7.2.2019, con D.R. 954 del 22.07.2021 e con D.R. n. 1490 del 18.10.2024

Art. 5⁵

Proposta di reclutamento Ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori scientifico disciplinari bibliometrici”

1. La proposta di chiamata ai posti di ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Le chiamate proposte dai Dipartimenti dovranno essere motivate da necessità di natura didattica, scientifica e, ove appropriato, anche assistenziale dell'Ateneo. La suddetta delibera deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve specificare:

- a) la tipologia del contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato;
- b) il regime di impiego a tempo pieno o definito;
- c) la sede di svolgimento delle attività;
- d) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e del profilo definito tramite l'indicazione di un settore scientifico-disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- e) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
- f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;
- g) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;
- h) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale.
- i) il numero massimo di pubblicazioni che dovrà essere pari al numero delle pubblicazioni scientifiche previste dai valori soglia ASN per i Professori Associati del SSD indicato nel bando per il profilo, congruenti con il settore scientifico-disciplinare e le tematiche interdisciplinari ad esso correlate (se previste dal bando) di cui alla succitata lettera d). Laddove tale numero sia inferiore a 12, il numero massimo di pubblicazioni sarà pari a 12 pubblicazioni.
- l) le pubblicazioni presentate ai sensi del precedente punto i) dovranno essere relative agli ultimi 5 anni a far data dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione prevista dal bando e le riviste sulle quali sono pubblicati gli articoli dovranno appartenere alle categorie Q1 e Q2 dello Scimago Journal Rank (SJR).

Art. 6⁶

Procedura di selezione

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Al bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, deve essere data adeguata

⁵ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021, con D.R. n. 1210 del 29.09.2021, con D.R. n. 1600 del 30.11.2021 e con D.R. n. 338 del 17.03.2022 e con D.R. n. 1490 del 18.10.2024.

⁶ Articolo modificato con D.R. 954 del 22.07.2021 e con D.R. 1490 del 18.10.2024.

pubblicità, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Unione Europea, per un periodo di norma non inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. L'ufficio personale dovrà procedere alla pubblicazione del bando sul sito web ed alla richiesta di pubblicazione su Gazzetta ufficiale, di norma, nel termine di 30 giorni dall'approvazione della proposta da parte del Consiglio di amministrazione, procedendo secondo ordine cronologico di approvazione della procedura da parte del Senato accademico

4. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
 - b) la tipologia del contratto;
 - c) il regime di impiego a tempo pieno o definito;
 - d) il dipartimento di afferenza;
 - e) la sede di svolgimento delle attività;
 - f) la specificazione del settore e del profilo definito tramite l'indicazione di un settore scientifico-disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
 - g) la durata del contratto;
 - h) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
 - i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;
 - j) l'indicazione dei diritti e doveri del ricercatore;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;
 - m) il trattamento economico e previdenziale;
 - n) i casi di incompatibilità;
 - o) le modalità della selezione;
 - p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione;
 - q) i criteri di valutazione dei candidati;
 - r) le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati; il bando potrà prevedere la possibilità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - s) in caso di Ricercatori di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 l'indicazione che il candidato può presentare massimo dodici pubblicazioni; in caso di ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti a "settori scientifico disciplinari non bibliometrici" l'indicazione del requisito previsto dall'art. 4 lettera i) e l'indicazione che il candidato può presentare massimo dodici pubblicazioni; in caso di Ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 afferenti a "settori scientifico disciplinari bibliometrici" l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni e la tipologia delle pubblicazioni che il candidato può presentare ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2, lettere i) ed l).
5. L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 7⁷

Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula dei contratti di cui all'art. 2, comma 1.1 del presente Regolamento i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

2. Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti previsti dall'art.2, comma 1.2 del presente Regolamento i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;

b) aver usufruito dei contratti di cui al precedente art. 2, comma 1.1 ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ovvero aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n.230/2005;

c) limitatamente ai ricercatori afferenti a "settori scientifico disciplinari non bibliometrici", il rispetto di uno dei valori soglia ASN per i Professori Associati del SSD oggetto del bando.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

3. Non possono partecipare:

a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

b) coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010, presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art.22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

c) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado⁸ con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo⁹;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

⁷ Articolo modificato con D.R. n. 525 del 7.6.2018, con D.R. n. 954 del 22.07.2021 e con D.R. 1490 del 18.10.2024.

⁸ Articolo modificato con D.R. n. 898 del 24.07.2019

⁹ Articolo modificato con D.R. n. 145 del 7.2.2019

Art. 8¹⁰

Commissione Giudicatrice

1. La Commissione è nominata, su proposta non vincolante del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto con decreto del Rettore pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. La commissione, fermo restando, ove possibile, la garanzia del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione della stessa, è composta da tre professori, di cui uno designato dall'Ateneo e due esterni all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in servizio presso altri Atenei italiani. Almeno un commissario deve essere di I fascia mentre gli altri possono appartenere al ruolo di II fascia.

Il componente della Commissione designato dall'Ateneo può appartenere ai ruoli dell'Ateneo di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri Atenei italiani.

I componenti esterni della Commissione saranno individuati mediante sorteggio in una rosa di 4 candidati indicati dal Dipartimento che avvia la procedura.

Il primo dei professori esclusi dal sorteggio rivestirà il ruolo di membro supplente della commissione.

Tutti i componenti della Commissione devono appartenere al gruppo scientifico –disciplinare oggetto della procedura e, ove possibile preferenzialmente al settore scientifico-disciplinare indicato per la specifica procedura.

Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 13/09/2016, ai fini della partecipazione alle Commissioni locali sono necessarie le seguenti condizioni:

a) per i professori di I fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di II fascia il possesso degli indicatori previsti, per l'abilitazione ai ruoli di professore di I fascia;

b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) si prevede che i Professori di I e II fascia, per far parte delle Commissioni locali, debbano, con riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei criteri seguenti:

I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione rispettivamente ai ruoli di professore di I o di II fascia;

II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III) responsabilità scientifica generale o di unità (Work package, unità nazionale per i progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V) partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI) incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

¹⁰ Articolo modificato con D.R. n. 145 del 7.2.2019 e con D.R. n. 199 del 25.02.2019, con D.R. n. 954 del 22.07.2021, con D.R. n. 1210 del 29.09.2021, con D.R. n. 493 del 28.04.2023 e con D.R. 1490 del 18.10.2024.

VII) significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

La verifica dei requisiti dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).

4. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della L. 240/2010.

5. La predetta Commissione è nominata con provvedimento separato, anche contestualmente all'emanazione del bando con il quale viene indetta la procedura selettiva, di norma, entro 30 giorni dalla proposta del Dipartimento.

6. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di 30 giorni lavorativi per l'eventuale riconsiderazione dei Commissari da parte dei candidati.

7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.

8. La Commissione svolge i propri lavori in modo collegiale e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

9. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione.

Art. 9¹¹

Selezione Ricercatori di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 e ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 afferenti a "settori scientifico- disciplinari non bibliometrici"

1. La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011 n. 243.

2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 sono determinati, nella prima riunione, dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

3. La Commissione Giudicatrice effettuata la valutazione preliminare ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.

4. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene

¹¹ Articolo modificato con D.R. n.704 del 12.07.2016 e successivamente con D.R. n. 145 del 7.2.2019, con D.R. n. 954 del 22.07.2021, con D.R. n. 202 del 09.02.2022, con D.R. n. 732 del 14.06.2022, con il D.R. n. 80 del 24.01.2024 e con D.R. 1490 del 18.10.2024.

contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

5. Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.

6. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore della selezione. All'attribuzione dei punteggi non consegue in ogni caso alcuna graduatoria.

7. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.

9. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

10. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

11. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

12. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33.

13. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

14. La commissione potrà svolgere i lavori dell'intera procedura in modalità telematica, tramite videoconferenza, secondo le modalità di seguito riportate.

In tal caso la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l'eventuale contestuale prova orale, al fine di garantire la pubblicità della seduta, si svolgeranno in seduta pubblica tramite una piattaforma web che consenta l'accesso del pubblico all'aula virtuale presso cui si svolge la seduta.

Sul sito di Ateneo verrà data pubblicità della data e ora dello svolgimento e del link d'accesso.

L'utilizzo di strumenti di connessione audio – video deve in ogni caso consentire la visualizzazione del candidato durante l'intera seduta.

All'inizio del collegamento per lo svolgimento della suddetta prova, la commissione dovrà procedere all'identificazione del candidato che, a tal fine, dovrà esibire un valido documento d'identità.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento dell'effettuazione delle prove, per motivi tecnici, non siano in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

Il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità telematica è considerato rinunciatario.

In caso di svolgimento della procedura in modalità telematica, la Commissione, conclusi i lavori, trasmetterà tempestivamente gli atti, firmati digitalmente o corredati da dichiarazione di concordanza, al responsabile del procedimento.

Art. 10¹²

Selezione Ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 afferenti a “settori scientifico- disciplinari bibliometrici”.

1. La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 25.5.2011 n. 243.

2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 per la valutazione preliminare dei candidati sono determinati, nella prima riunione dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

3. La Commissione nella prima seduta ripartisce il punteggio complessivo di punti 100 in punti 40 da destinare alla valutazione dei titoli e del curriculum e punti 60 da destinare alla valutazione delle pubblicazioni presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere i-l).

4. La Commissione nella prima seduta ripartisce i punti complessivi destinati ai titoli e al curriculum comprensivo della produzione scientifica secondo le categorie stabilite dagli art. 2 e 3 del DM 243/2011. In particolare, la Commissione dovrà attribuire 20 punti dei 40 disponibili per i titoli alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica, alla sua intensità (definita come la media del numero di pubblicazioni per anno) e alla continuità della stessa, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 243/2011. All'intensità della produzione scientifica dovranno essere riservati 10 dei 20 punti disponibili mentre altri 9 saranno attribuiti alla consistenza complessiva della produzione scientifica valutata anche mediante l'uso di parametri annualizzati indicati dall'art. 3, comma 4 del DM 243/2011; 1 punto sarà riservato alla continuità della produzione scientifica. I rimanenti 20 punti destinati ai titoli saranno ripartiti tra le categorie previste dall'art. 2, del DM 243/2011 privilegiando nella ripartizione dei punti complessivi le indicazioni di cui alle lettere f), g) e h) del succitato decreto.

5. Nella prima seduta la commissione dovrà altresì ripartire i 60 punti complessivi destinati alle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere i) ed l) suddividendo gli stessi secondo quanto specificato ai successivi punti 6 e 7.

6a). La Commissione attribuirà fino a 20 punti dei 60 disponibili al totale delle pubblicazioni presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere i) ed l) che risultino congruenti ai sensi di quanto previsto dal periodo successivo, rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal bando.

La congruenza delle pubblicazioni deve essere sia col settore scientifico-disciplinare che con le tematiche di ricerca interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel bando.

6b). La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni ritenute congruenti, assegnando fino a un massimo di 20 punti dei rimanenti 40 punti, come di seguito indicato.

La Commissione assegnerà a ciascuna pubblicazione ritenuta congruente ai sensi del presente punto 6a), un punteggio fino ad un massimo del valore ottenuto dividendo 20 punti per il numero di pubblicazioni previsto dall'art. 5 comma 2, lettere i) ed l) del presente regolamento. Ai fini del calcolo del punteggio suddetto, la Commissione farà riferimento ai parametri indicati alle lettere a) e c) comma 2 dell'art 3 del

¹² Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021, con D.R. n. 619 del 19.05.2022, con D.R. n. 732 del 14.06.2022, con D.R. n. 80 del 24.01.2024, con D.R. 1490 del 18.10.2024 e con D.R. n. 20 del 03.01.2025.

DM 243/2011, anche avvalendosi degli indicatori previsti all'art. 3 comma 4 del succitato decreto -.

7. La Commissione procederà ai sensi del punto d) comma 2 dell'art 3 del DM 243/2011 alla valutazione dell'apporto individuale del candidato, nelle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettere i) ed l), e congruenti sia col settore scientifico-disciplinare che con le tematiche di ricerca interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel bando.

Il relativo punteggio (fino a un massimo di 20 punti) sarà attribuito calcolando la percentuale (arrotondata all'unità per eccesso) delle pubblicazioni congruenti nelle quali il candidato risulti in posizione preminente (primo autore o autore a pari merito con primo autore o autore corrispondente) rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal bando.

-Ai Candidati con percentuale uguale o superiore a 50% vengono assegnati 20 punti;

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 49% vengono assegnati 15 punti;

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 25 e 34% vengono assegnati 10 punti

-Ai Candidati con percentuale inferiore a 25% vengono assegnati 0 (zero) punti.

8. La Commissione Giudicatrice, effettuata la valutazione preliminare sulla base della valutazione dei titoli ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.

9. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

10. Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio finale ai titoli e alla produzione scientifica dei candidati.

11. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di almeno 51 punti. All'attribuzione dei punteggi non consegue in ogni caso alcuna graduatoria.

12. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

13. La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.

14. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

15. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai

competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

16. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33.

17. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

18. La commissione potrà svolgere i lavori dell'intera procedura in modalità telematica, tramite videoconferenza, secondo le modalità di seguito riportate.

In tal caso la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l'eventuale contestuale prova orale, al fine di garantire la pubblicità della seduta, si svolgeranno in seduta pubblica tramite una piattaforma web che consenta l'accesso del pubblico all'aula virtuale presso cui si svolge la seduta.

Sul sito di Ateneo verrà data pubblicità della data e ora dello svolgimento e del link d'accesso.

L'utilizzo di strumenti di connessione audio – video deve in ogni caso consentire la visualizzazione del candidato durante l'intera seduta.

All'inizio del collegamento per lo svolgimento della suddetta prova, la commissione dovrà procedere all'identificazione del candidato che, a tal fine, dovrà esibire un valido documento d'identità.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento dell'effettuazione delle prove, per motivi tecnici, non siano in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

Il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità telematica è considerato rinunciario.

In caso di svolgimento della procedura in modalità telematica, la Commissione, conclusi i lavori, trasmetterà tempestivamente gli atti, firmati digitalmente o corredati da dichiarazione di concordanza, al responsabile del procedimento.

Art. 11¹³

Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti allo stesso aventi diritto al voto.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il medesimo gruppo scientifico –disciplinare e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura.

3. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro di norma entro trenta giorni dalla suddetta proposta procedendo nell'ordine cronologico indicato all'art. 6 comma 3. La presa di servizio viene effettuata di norma entro trenta giorni dall'approvazione della proposta da parte del Consiglio di amministrazione e comunque nell'ordine cronologico indicato all'art. 6 comma 3.

¹³ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021 e con D.R. 1490 del 18.10.2024.

Art. 12¹⁴

Rapporto di lavoro

1.L'Università, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.

2.Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a. la tipologia del contratto;

b. il regime di impegno;

c. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle specifiche funzioni assegnate al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare e gruppo scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;

c. il trattamento economico complessivo;

d. il trattamento previdenziale e assicurativo;

e. il Dipartimento di afferenza;

f. l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;

g. l'eventuale svolgimento dell'attività assistenziale con l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta;

h. le cause di cessazione del rapporto di lavoro.

2.Il ricercatore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo sei-vizio. Durante il periodo di prova, in qualsiasi momento, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

3.Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.

4.Il ricercatore è tenuto, altresì, all'obbligo di residenza presso la sede di servizio, salvo autorizzazione a risiedere fuori sede.

5.Il ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio, partecipa alle attività del Dipartimento, può assumere funzioni di coordinamento di progetti di ricerca.

6.Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinatosi applicano le previsioni di cui all'art.6, comma 1, della Legge n. 240/2010.

7.Ai ricercatori non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 4 e 6 della Legge 240/2010.

8.L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. Tale registro al termine delle attività dovrà essere consegnato ai Presidenti delle Scuole o ai Direttori di Dipartimento non coordinati da Scuole.

9.Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni regolamentari che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.

10.Il ricercatore è tenuto, inoltre, all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e degli atti normativi interni nonché al rispetto del Codice Etico di Ateneo.

11.La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.

¹⁴ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021 e con D.R. n. 1490 del 18.10.2024

Art. 13¹⁵

Incompatibilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art.6, commi 9, 10,11 e 12, della Legge n.240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.
2. I contratti di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con altri contratti, come le borse di dottorato di ricerca, i contratti di formazione di specializzazione medica, gli assegni di ricerca o le borse di ricerca post-laurea.
E' fatto salvo quanto previsto all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
3. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 nonché dalle disposizioni regolamentari di Ateneo in materia.
4. I contratti di cui al presente regolamento sono altresì incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 9 bis della Legge n. 240/2010.

Art. 14¹⁶

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.P.R. 15.12.2011, n. 232, adottato a norma dell'art. 8, commi 1 e 3, della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante dei titolari dei contratti di cui all'art. 2, commi 1.1 e 1.2 del presente regolamento è corrisposto, a seconda del regime di impegno a tempo pieno o definito, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della Legge n. 240/2010, secondo i parametri indicati nella tabella di cui all'allegato 3 del sopra citato D.P.R. n. 232/2011.
2. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
4. Nel caso in cui il ricercatore svolga anche attività assistenziale il trattamento economico ad essa relativo sarà erogato dall'Azienda Ospedaliera presso la quale l'attività viene svolta senza oneri a carico dell'Ateneo.
5. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 14 bis¹⁷

Congedi dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) L.240/2010

1. A seguito di istanza motivata da ragioni di studio e/o ricerca scientifica - indirizzata al Rettore e, contestualmente, al Direttore del Dipartimento di afferenza il Rettore può concedere al Ricercatore a tempo determinato, che ha maturato l'effettivo periodo di prova, previa delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza, un congedo fino a 12 mesi anche continuativi nel triennio contrattuale.

¹⁵ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021

¹⁶ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021

¹⁷ Articolo introdotto con il D.R. n. 1600 del 30.11.2021 e modificato con il D.R. n. 1654 del 06.12.2021.

2. Il congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al ricercatore a tempo determinato.
3. L'istanza dovrà necessariamente contenere:
 - a) l'esatta indicazione del periodo di congedo richiesto e, in particolare, del periodo da svolgersi fuori sede;
 - b) l'esatta indicazione dell'eventuale istituto o ente di ricerca presso il quale si svolgeranno le attività, nonché l'allegazione della lettera di invito/accettazione dell'eventuale istituzione ospitante;
 - c) il programma e una relazione sull'attività da svolgere. In particolare, l'interessato dovrà indicare nell'istanza la descrizione del progetto di ricerca, finalizzato a un obiettivo riconoscibile, valutabile ex post e coerente con l'attività di ricerca del ricercatore stesso. Il progetto dovrà contenere l'indicazione dei prodotti previsti, l'eventuale nominativo degli studiosi che collaborano alla ricerca;
 - d) la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di congedo, con l'indicazione del relativo periodo;
 - e) la dichiarazione se, nel periodo di congedo, l'interessato percepirà, per l'attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare;
 - f) i giustificati motivi di studio e di ricerca sui quali si fonda la richiesta.
4. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza dell'interessato esprime parere favorevole sull'accoglimento della domanda di congedo sulla base, tra gli altri, dei seguenti criteri:
 - a) Rilevanza del progetto presentato anche in relazione alle proprie esigenze di produttività scientifica e/o miglioramento dell'offerta didattica;
 - b) Durata del congedo e coerenza rispetto alle attività didattiche da svolgere, prediligendo le richieste che si limitano ad un semestre didattico;
 - c) Osservanza del criterio di rotazione fra i singoli ricercatori.

Le delibere dei Consigli di Dipartimento, con la relativa documentazione istruttoria, vengono sottoposte al parere del Senato Accademico e, in caso di parere favorevole, il Rettore provvede con decreto rettorale ad autorizzare il congedo.

Nel concedere le autorizzazioni il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Ateneo distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse secondo un criterio di rotazione tra i diversi dipartimenti e le diverse aree disciplinari, alla luce del quadro generale delle richieste pervenute.

5. Durante il periodo di congedo il ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo. L'Università corrisponderà al ricercatore in congedo per motivi di studio la somma di euro 6.000,00 annui a titolo di rimborso forfetario per viaggi e soggiorno, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
6. Nel corso del periodo di congedo i ricercatori possono svolgere l'attività didattica (didattica frontale, esami e ricevimento studenti) anche in modalità telematica.
7. I ricercatori collocati in congedo hanno diritto a intervenire alle sedute degli Organi Accademici di cui fanno parte. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute, nonché delle deliberazioni degli organi stessi, si tiene conto del ricercatore in congedo solo nel caso in cui intervenga alle riunioni.
8. Il congedo motivato da ragioni di studio e/o ricerca scientifica può essere concesso anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, L.240/2010 finanziati con risorse di soggetti esterni

all'università purché lo svolgimento dello stesso non risulti essere in conflitto con i vincoli stabiliti dal finanziatore.

9. L'efficacia della suddetta disciplina si applica anche ai contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della l. 240/2010 già in essere alla data della pubblicazione della modifica al regolamento che recepisce il presente articolo.
10. Il ricercatore a tempo determinato in congedo per motivi di studio ai sensi del presente regolamento sarà automaticamente posto in aspettativa per quanto riguarda l'attività assistenziale. A tal fine il ricercatore dovrà comunicare al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Mater Domini l'autorizzazione dell'Università a trascorrere un periodo di studio presso un Istituto e ottenere nulla-osta da parte degli organi Aziendali di competenza.

Art. 15¹⁸

Proroga del contratto

1.L'eventuale proroga del contratto triennale di cui all'art. 2, comma 1.1, per una sola volta e per soli due anni, avviene previa valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto con le modalità indicate nel D.M. del 24.5.2011, n. 242.

2.Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata può proporre, con il consenso dell'interessato, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca, ai sensi del precedente comma 1.

Almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto il tutor o il referente del SSD, acquisito il consenso del Ricercatore, propone al Dipartimento il rinnovo. La proposta deve essere motivata da esigenze di ricerca e didattica, corredata da una relazione del proponente sulle attività di ricerca e didattica svolte dal Ricercatore nel corso del suo contratto come affidate dall'Ateneo. In caso di posti finanziati da specifici progetti, la relazione include le attività relative al progetto.

3.L'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta non vincolante del Consiglio di Dipartimento.

La Commissione è di norma costituita dal tutor o referente del SSD, dal Direttore del Dipartimento e da altro docente dello stesso SSD o del gruppo scientifico-disciplinare ed ha un mese di tempo per concludere i propri lavori.

4.La valutazione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

In caso di posti finanziati da specifici progetti, la valutazione include la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

5.In caso di esito positivo della valutazione da parte della suddetta Commissione, la proposta di proroga, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16¹⁹

Chiamata nel ruolo dei professori associati

1.Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'Università nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore di tipologia b) ex art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, valuta il titolare

¹⁸ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021, con D.R. n.732 del 14.06.2022 e con D.R. n. 1490 del 18.10.2024

¹⁹ Articolo modificato con D.R. n. 525 del 7.6.2018, con D.R. n. 199 del 25.2.2019, con D.R. n. 954 del 22.07.2021, con D.R. n. 732 del 14.06.2022, con D.R. n. 493 del 28.04.2023 e con D.R. n. 1490 del 18.10.2024

del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della predetta Legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e) della medesima Legge. In caso di esito positivo della valutazione²⁰, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori associati nel rispetto delle vigenti disposizioni, secondo la procedura indicata al Titolo II del presente Regolamento.

In accordo con l'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, la programmazione di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, assicura la disponibilità delle risorse necessarie all'immissione nel ruolo di professore associato del RTD-b in caso di esito positivo della procedura di valutazione²¹.

L'Università, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo i primi 18 mesi del contratto di cui al comma 3, lettera b) della L. 240/2010, le procedure per l'inquadramento di cui al comma 5 della predetta Legge, previo esito positivo della valutazione. In ogni caso la presa di servizio potrà avvenire dopo 2 anni del contratto stesso. Tale facoltà può essere esercitata solo qualora il Ricercatore abbia già svolto nello stesso ruolo e nello stesso SSD almeno 18 mesi di servizio presso altre Università Italiane o estere o nel caso in cui l'anticipazione sia funzionale al mantenimento od al conseguimento dei requisiti delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di ricerca o dei corsi di studio.²² In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

La prova consisterà in un seminario su un tema a scelta del candidato, pertinente rispetto alle tematiche proprie del gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce la chiamata.

Art. 17²³

Mobilità

1. In caso di cambiamento di sede, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge n. 240/2010, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza conservano la titolarità di progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art.-18²⁴

Cessazione del rapporto

1. La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, ciascuno dei contraenti può recedere, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

²⁰ Articolo modificato con D.R. n. 827 del 12.07.2019

²¹ Articolo integrato con D.R. n. 827 del 12.07.2019

²² Articolo integrato con D.R. n. 541 del 03.05.2022 e con D.R. n. 262 del 27.02.2023

²³ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021

²⁴ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021

3. La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo di lavoro svolto.

TITOLO II²⁵

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B), L. 240/2010 (RTD-b), CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI SECONDA FASCIA (art. 24, comma 5, L. 240/2010)

Art. 19²⁶

Chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori associati

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare al quale si riferiva la procedura in esito alla quale hanno preso servizio presso l'Università di Catanzaro, sono chiamati come professori di seconda fascia previa valutazione positiva da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui al successivo articolo del presente Titolo²⁷.

2²⁸. Non possono essere chiamati come professori associati con la procedura di cui al comma precedente: a) coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art.-20^{29 30}

Avvio della procedura di valutazione

1. Il RTD-b interessato, in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, a partire dall'inizio del terzo anno di contratto e non oltre 5 giorni dalla data dell'esito dell'ultima tornata utile dell'Abilitazione Scientifica Nazionale antecedente alla scadenza del contratto medesimo, presenta istanza al Rettore e al Dipartimento di afferenza per essere valutato ai fini della chiamata come professore associato.

2. L'Università, ai sensi dell'art. 24, comma 5 bis della L. 240/2010, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo i primi 18 mesi del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della L. 240/2010, le procedure l'inquadramento di cui al comma 5 del predetto articolo, previo esito positivo della valutazione. In ogni caso la presa di servizio potrà avvenire dopo 2 anni del contratto stesso.

3. In sede di presentazione dell'istanza, il ricercatore RTD-b presenta al Dipartimento una relazione dettagliata sulla propria attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sulla propria attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta durante il periodo del contratto e fino alla data di presentazione dell'istanza.

²⁵ Titolo introdotto con D.R. n. 145 del 7.2.2019

²⁶ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021 e con D.R. n. 1490 del 18.10.2024

²⁷ Articolo modificato con D.R. n. 827 del 12.07.2019

²⁸ Articolo modificato con D.R. n. 898 del 24.07.2019

²⁹ Articolo modificato con D.R. n. 827 del 12.07.2019

³⁰ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021 e con D.R. n. 493 del 28.04.2023

Nell'ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo, la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

4. In seguito al ricevimento dell'istanza, il Dipartimento avvia la procedura di Valutazione del RTD-b ai fini della chiamata come professore associato, con delibera assunta in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. Alla delibera così assunta deve essere assicurata adeguata pubblicità nel sito internet dell'Ateneo. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.

5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 2, il Direttore Generale, comunica ai Dipartimenti, con una propria nota, la disponibilità di punti organico (0,2/RTD-b) stanziati per l'immissione in ruolo come professori associati degli RTD-b, entro la scadenza del terzo anno del contratto del RTD-b e, comunque, in tempo utile per consentire agli stessi di essere immessi nel ruolo del Prof. di II fascia al termine del loro contratto.

Art. 21³¹ 32

La Commissione di valutazione

1. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione di Valutazione.

2. La Commissione di Valutazione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, previa delibera del Senato Accademico, ed è composta da tre docenti designati fra i professori di prima fascia di cui almeno 1 appartenente ad altro Ateneo e da un componente supplente esterno.

Tutti i membri della Commissione di Valutazione devono appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura valutativa ovvero, in mancanza, al gruppo scientifico-disciplinare al quale si riferisce la selezione.

Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee (n. 251 del 11.3.2005), nella costituzione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

3. Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

4. La verifica dei requisiti dei commissari, di cui ai successivi commi 5 e 6, è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).

5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

6. Della Commissione non possono fare parte i professori che siano stati membri della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha abilitato il candidato o che siano membri incaricati della Commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

7. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La Commissione

³¹ Articolo modificato con D.R. n. 199 del 25.2.2019 e con D.R. n. 317 del 02.03.2020

³² Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021, con D.R. n. 900 del 12.07.2022, con D.R. n. 80 del 24.01.2024 e con D. R. n. 1490 del 18.10.2024

può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I lavori della Commissione di Valutazione devono concludersi entro 30 giorni dalla data di consegna da parte dell'Ateneo della documentazione relativa al candidato da esaminare. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con decreto che viene trasmesso al Dipartimento.

8. I commissari dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

9. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati vanno rivolte al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 51 comma 1 del codice di procedura civile.

10. La Commissione, al termine dei lavori, trasmette al Rettore i verbali relativi alla valutazione del candidato.

11. La Commissione potrà svolgere i lavori della procedura in modalità telematica tramite videoconferenza. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 9 comma 14 e 10 comma 18 del presente regolamento.

Art. 22³³

Criteri e parametri di valutazione

1. Ai fini della valutazione il Dipartimento trasmette alla Commissione di Valutazione di cui all'art. 21 la relazione sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sulla attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta durante il periodo del contratto presentata dal ricercatore RTD-b al Dipartimento e sino alla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.

2. La valutazione del ricercatore RTD-b verterà sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sulla attività di ricerca ed eventualmente assistenziale svolta dal ricercatore nel corso della durata del contratto, e sino alla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato, e dev'essere condotta nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

La valutazione viene condotta dalla Commissione sulla base della relazione di cui all'art. 20 comma 3 e dell'ulteriore documentazione eventualmente fatta pervenire dal ricercatore interessato.

3. A norma dell'art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010, la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica, delle pubblicazioni scientifiche ed eventualmente dell'attività assistenziale del ricercatore RTD-b sarà effettuata in base ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.

4. Sarà cura della Commissione specificare i criteri sopra richiamati, avendo riguardo alla durata del contratto, a norma dell'art. 2 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.

5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 20 comma 2 e comma 3 secondo periodo del presente Regolamento la Commissione procederà ad effettuare anche una valutazione positiva o negativa della prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto sostenuta dall'interessato.

³³ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021

Art. 23^{34 35}

Immissione in ruolo

1. Il Rettore, dopo la delibera di chiamata del Dipartimento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, in caso di esito positivo della valutazione da parte della Commissione, con proprio decreto inquadra il titolare del contratto nel ruolo di professore di II fascia a far data dalla scadenza del medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 inerente all'anticipo di inquadramento nella qualifica di professore associato, nel qual caso il Rettore inquadra il titolare del contratto nel ruolo di professore di II fascia di norma entro 30 giorni dalla delibera di chiamata del Dipartimento. L'esito della procedura viene pubblicata sul sito di Ateneo.

TITOLO III³⁶

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24³⁷

Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.
2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
3. I parametri quantitativi usati dalle Commissioni per la valutazione delle pubblicazioni di cui all'art. 5 punto 2 lettera l) e all'art. 10 punti 4 e 6b) del presente Regolamento dovranno essere quelli più recentemente disponibili nei siti internazionali per ciascuna rivista considerata.
4. Al presente regolamento è allegato uno schema eventualmente utilizzabile come linea guida per le commissioni esaminatrici.

³⁴ Articolo modificato con D.R. n. 199 del 25.2.2019 e con D.R. n. 317 del 02.03.2020

³⁵ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021 e integrato con D.R. n. 1067 del 10.08.2022 e modificato con D.R. n. 493 del 28.04.2023

³⁶ Articolo modificato con D.R. n. 145 del 7.2.2019

³⁷ Articolo modificato con D.R. n. 954 del 22.07.2021 e con D.R. n. 1210 del 29.09.2021